

Allegato "B"
al n. 88510 di repertorio
e al n. 33474 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 È corrente una società a responsabilità limitata con la denominazione "ANCI NEXT S.R.L.".

1.2 La società è a totale capitale pubblico.

1.3 La società è disciplinata dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica nonché dalle norme del codice civile in materia di società di capitali e dalle norme vigenti in materia, in relazione alla propria natura e alle attività esercitate.

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Padova (PD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi della normativa vigente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società svolge attività necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie di ANCI Veneto, UPI Veneto e ANCI Friuli Venezia Giulia e a tal fine eroga servizi a favore dei suddetti Enti e dei Comuni associati e di altri soggetti pubblici e privati.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato di ANCI NEXT S.R.L. è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da ANCI Veneto, UPI Veneto e ANCI Friuli Venezia Giulia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Inoltre, ai sensi della Legge n. 208 del 28-12-2015, commi 376-384, la società intende impegnarsi e perseguire una o più finalità di beneficio comune volte a garantire lo sviluppo armonico dell'impresa e del contesto nel quale essa opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma organizzata, comunità, territori e ambiente, beni e attività

culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

La Società, più dettagliatamente, ha per oggetto le seguenti finalità di beneficio comune:

a) Supportare lo sviluppo continuo della pubblica amministrazione, in via esemplificativa:

i. Migliorando la qualità dei servizi, consentendo di cogliere le opportunità del contesto e ottimizzando ed efficientando i processi;

ii. Stimolando l'innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie, anche attraverso la sperimentazione diretta;

iii. Rafforzando le competenze di coloro che operano all'interno della pubblica amministrazione e dell'azienda;

iv. Portando valore e risorse sui territori, attraverso la valorizzazione di esperienze e opportunità nazionali e internazionali;

v. Promuovendo lo sviluppo continuo della propria organizzazione e dei suoi collaboratori impegnandosi a perseguire la creazione di condizioni possibili di accoglienza, flessibilità e qualità del lavoro, per attrarre, far crescere e trattene- nere persone di talento, valorizzandone le competenze, vocazioni e attitudini;

b) Promuovere lo sviluppo dei territori e delle comunità locali, offrendo occasioni di avvicinamento tra cittadini e pubblica amministrazione e valorizzando lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori in chiave sostenibile, in via esemplificativa:

i. Favorendo la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali, anche attraverso la creazione di reti di opportunità di sviluppo economico, sociale e ambientale;

ii. Favorendo lo sviluppo sostenibile dei territori (in via esemplificativa attraverso la promozione di strumenti di produzione e consumo associato di energia da fonti rinnovabili, la buona gestione degli approvvigionamenti e la diffusione dei principi dell'economia circolare).

Al perseguimento delle predette finalità di beneficio comune, tanto generali che specifiche, deve essere preordinato lo svolgimento dell'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento nonché i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie. Parimenti comprese nell'oggetto sociale, come preordinato al perseguimento delle precitate finalità di beneficio comune resta, fra le altre e a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di attività e servizi pubblici e strumentali quali quelli di:

- formazione, formazione continua e permanente, tirocini

formativi e servizi per il lavoro;

- formazione in ambito sociosanitario e sanitario;
- ricerche, finalizzate alla comprensione dei sistemi di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, delle forme di sviluppo economico sociale e degli impatti delle politiche pubbliche;
- consulenza per l'innovazione dei sistemi amministrativi pubblici finalizzati al miglioramento dei sistemi di elaborazione strategica, di gestione delle risorse interne e dei sistemi di produzione;
- assistenza e supporto agli Enti Locali per la partecipazione a bandi e procedure connesse con finanziamenti provinciali, regionali, statali e comunitari;
- servizi operativi di natura tecnologica e che comprendono la fornitura di risultati amministrativi intermedi e finali che gli enti pubblici intendono esternalizzare;
- attività editoriali, compresa la raccolta di promozione e pubblicità, nonché la commercializzazione di servizi informativi su temi riguardanti la pubblica amministrazione;
- attività di comunicazione rivolte ai media e ai social network su temi riguardanti le attività dei Comuni e del sistema ANCI Veneto, UPI Veneto e ANCI Friuli Venezia Giulia;
- attività di organizzazione, promozione e gestione di fiere, mostre e convegni, eventi, attività di comunicazione finalizzate allo sviluppo dei rapporti fra tutti gli operatori, pubblici e privati, che concorrono alla definizione e realizzazione di servizi forniti dalla pubblica amministrazione;
- attività di marketing e promozione territoriale anche con finalità di promozione turistica;
- sviluppo di attività di fundraising per promuovere l'incontro tra la ricerca di finanziatori, per conto dei Comuni, e l'offerta di sponsorizzazioni tecniche ed economiche delle aziende.

La società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e fideiussorie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4 - Durata

4.1 La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

**CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE
SOCIALE**

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 La Società è a totale capitale pubblico.

5.3 Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura non inferiore al 51% da Anciveneto Associazione Regionale dei Comuni del Veneto.

5.4 È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

Art. 6 - Variazioni del capitale sociale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

6.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sull'aumento stesso agli aventi diritto in proporzione alle quote di partecipazione possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 7 - Apporti e finanziamenti dei soci

7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8 - Emissione di titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

8.2 La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

Art. 9 - Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi

9.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo previo consenso scritto di tutti i soci.

9.2. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

9.3 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

9.4 Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle modalità di pagamento mediante raccomandata A.R. o pec, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di raccomandata A.R. o pec inviata all'organo amministrativo e al socio alienante.

9.5 I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.6 Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.7 Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore ai sensi dell'Art. 1349 c.c. che proceda a stimare la quota stessa.

In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.8 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

È vietato ai soci cedere le proprie quote a soggetti privati.

Art. 10 - Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

10.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte nel rispetto della legge, fermo restando che trattasi di società a totale capitale pubblico.

10.2 In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11 - Recesso

11.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla

legge.

11.2 In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

11.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R o pec che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. o pec spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

11.6 A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalistica come metodo misto patrimoniale - reddituale.

Il metodo prescelto assume come valore di partenza il patrimonio netto di bilancio. Si procede quindi in successione:

- 1) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi;
- 2) alla inclusione tra gli elementi attivi dei beni immateriali non rilevati in bilancio;
- 3) alla valutazione, in termini di valore correnti di mercato degli elementi attivi, con l'eventuale evidenziazione di una serie di plusvalenze e minusvalenze, allo stato latenti, tra le quali anche le relative imposte latenti.

La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio con le variazioni in più o in meno derivanti dalla applicazione dei principi espressi ai precedenti punti consente di ottenere il valore effettivo stimato del patrimonio netto della società.

Al valore del patrimonio netto così determinato va aggiunto il valore di avviamento. Esso sarà determinato dal prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi superiori a quella misura che remunererà solamente il capitale impiegato e le energie personali dei soci impiegate nel processo economico aziendale) ed il numero di anni in cui si stima di

godere del sovrapprofitto stimato.

11.7 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.8 In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.9 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'Art. 2473 cod. civ..

11.10 Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

11.11 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'Art. 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.12 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.13 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 12 - Esclusione

12.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 cod. civ., può aver luogo in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

12.2 L'esclusione deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più dei sei decimi del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.3 La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

12.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.5 Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

12.6 Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto.

12.7 L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con decisione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

12.8 Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 13 - Unico socio

13.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza

dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni dell'organo amministrativo previste dai precedenti commi 13.1 e 13.2, devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Decisioni dei soci

14.1 I soci decidono sugli argomenti che l'Amministratore Unico oppure uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

14.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 15 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci

15.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'Art. 2479-bis codice civile e dell'Art. 16) del presente statuto.

Art. 16 - Assemblea dei soci

16.1 L'assemblea dei soci di cui all'Art. 2479-bis cod. civ. è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, dall'Amministratore Unico oppure da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o pec o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

16.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario almeno il giorno prima previsto per l'adunanza.

16.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso

della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

16.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), cod. civ..

16.5 La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee) o a mezzo procura generale.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.6 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

16.7 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

16.8 In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

16.9 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto

verbalizzante.

16.10 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai nn. 4 e 5 del secondo comma dell'Art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 17 - Modificazioni dell'atto costitutivo.

17.1 Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 16) del presente statuto.

17.2 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti ove la deliberazione consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

17.3 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ.. Tale disposizione si applica anche in caso di aumento di capitale deliberato dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni che seguono.

17.4 Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'Art. 2482-bis, secondo comma, cod. civ. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 18 - Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione

18.1 La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. La società potrà in alternativa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 componenti, laddove previsto dalle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e dai relativi provvedimenti di attuazione quindi con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da trasmettere alla corte dei conti, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

18.2 Nella scelta degli amministratori della società deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti.

18.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

18.4 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio, o l'Assemblea nel caso che la Società sia amministrata da un amministratore unico, provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo qualora nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina. L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte del nuovo organo amministrativo.

18.5 All'Amministratore Unico o al Consiglio di amministrazione, previa deliberazione dell'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni, potrà essere riconosciuto un compenso non eccedente le misure in vigore per gli amministratori di società a capitale pubblico.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Quorum costitutivi e deliberativi

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della Società su convocazione del Presidente, tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo, dall'eventuale Amministratore delegato o direttore generale, o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale o dal revisore legale.

19.2 Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

19.3 Il Presidente deve far pervenire la convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

19.4 Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio, contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere fatti pervenire, nello stesso termine, anche all'Organo di controllo, qualora nominato, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata a.r., pec, telegramma, fax o posta elettronica, purché sia possibile verificare l'effettiva ricezione.

19.5 In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi.

19.6 Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e l'intero Organo di controllo, qualora nominato. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

19.7 La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

19.8 Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

19.9 Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

19.10 I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

19.11 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

19.12 Devono essere, invece, assunte con la maggioranza di due consiglieri su tre, o quattro su cinque, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- indirizzi strategici gestionali generali;
- acquisto o cessione di partecipazioni azionarie.

19.13 I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.14 Gli estratti dei verbali sono autenticati, ad ogni effetto di legge, dal Presidente e dal Segretario.

19.15 La relativa documentazione è conservata dalla società.

19.16 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 20 - Compiti dell'Organo amministrativo- Deleghe

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, è investito dei poteri per la gestione della società, da esercitarsi nei limiti dell'indirizzo e degli obiettivi espressi dai soci nelle specifiche deliberazioni, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

20.2 Nel caso di Organo di amministrazione rappresentato dal Consiglio di amministrazione, i poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro. Il Consiglio di Amministrazione può delegare anche parzialmente le proprie attribuzioni ad un solo Consigliere con la qualifica di Amministratore Delegato, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva

l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

20.3 l'Amministratore unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la nomina di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi. Non sono tuttavia delegabili i poteri di a) nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e b) definizione della macro-struttura organizzativa della società; tali poteri sono attribuiti all'Assemblea, che nel merito delibera a norma del precedente Art. 16.10.

20.4 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

20.6 Le deliberazioni dell'Amministratore Unico sono riportate su apposito registro delle determine dell'Amministratore Unico.

Art. 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

21.2 L'Assemblea ordinaria può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

21.3 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

21.4 Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici.

21.5 In ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato; in assenza di quest'ultimo i compiti del Presidente sono svolti dal consigliere più anziano.

Art. 22 - Rappresentanza

22.1 La rappresentanza legale della Società, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, se

nominato, all'Amministratore Delegato per le materie delegate.

22.2 La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta anche al direttore generale, se nominato, o all'eventuale Amministratore delegato, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti.

22.3 Entro i limiti consentiti dalla legge, per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 23 - Organo di controllo

23.1 La gestione societaria è controllata da un Organo di controllo composto di 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente nominato con decisione dei soci, con funzione revisore dei conti.

Tutti i membri effettivi e supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.2 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Art. 24 - Controllo individuale del socio

24.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VII

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 25 - Il Direttore Generale

25.1 Il Direttore Generale può essere nominato dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo, a seguito di apposita selezione pubblica, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali. All'atto di nomina viene determinata la durata dell'incarico che di regola è a tempo indeterminato ma può essere prevista una durata inferiore di anni 5 (cinque) rinnovabile alla scadenza, il compenso e l'eventuale indennità in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro.

25.2 Il Direttore Generale, se nominato, esercita i poteri di ordinaria amministrazione e se autorizzato dall'Organo Amministrativo all'atto di nomina anche tutti i poteri di straordinaria amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico o del CdA che mantengono esclusivamente poteri di rappresentanza legale ed in ogni caso fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'Organo

Amministrativo; la durata delle nomina del Direttore Generale è di esclusiva competenza dell'Assemblea all'atto di nomina; il D.G. esercita altresì tutti i compiti a lui affidati dall'Assemblea all'atto della nomina.

In tale ambito, fatto salvo quanto espressamente previsto nel contratto sottoscritto a seguito di avviso pubblico di selezione, il direttore generale:

1. assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
2. provvede, nel rispetto della struttura organizzativa, all'assunzione di personale;
3. provvede alla gestione ed al coordinamento del personale;
4. provvede alla gestione operativa della società anche firmando la corrispondenza e gli atti non di competenza del Amministratore Unico ovvero del Presidente del CdA;
5. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità delle varie attività e dei servizi aziendali.
6. svolge tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dall'Assemblea all'atto di nomina.

25.3 All'attribuzione dei compiti suddetti consegue la rappresentanza giudiziale e negoziale.

25.4 Il direttore su autorizzazione dell'Organo Amministrativo può delegare parte dei compiti a lui attribuiti.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 26 - Esercizio sociale

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27 - Bilancio

27.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

27.2 Gli utili saranno ripartiti come segue.

Qualora la riserva legale sia inferiore al quinto del capitale sociale:

- a) il 10% (dieci per cento) a riserva legale, sino al raggiungimento del limite di cui all'Art. 2430 del Codice Civile;
- b) il 90% (novanta per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora la riserva legale abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale:

- a) il 10% (dieci per cento) a riserva statutaria;
- b) il 90% (novanta per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO IX

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Competenze dell'assemblea

28.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

28.2 È di competenza dell'Assemblea a norma dell'Art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO X

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 29 - Clausola compromissoria

29.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Padova - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare - anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri,

L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale Padova.

L'arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

29.2 Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5.

29.3 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la

maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzianti possono entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 11) dello Statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI SU SOCIETA' BENEFIT E CLAUSOLE FINALI

Art. 30 - Disposizioni sulle Società Benefit

30.1 La società individua il soggetto responsabile a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Art. 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto ed è nominato dall'organo amministrativo. La società redige annualmente una relazione di impatto relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica, oltre che in quanto parte integrante del bilancio, e, conseguentemente, a mezzo degli strumenti di pubblicità legale previsto per esso, anche attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza

Art.31 - Disposizioni varie

31.1 In applicazione della normativa vigente in materia è fatto divieto di:

- corrispondere gettone di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali,
- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società adotta i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, sulla situazione di crisi d'impresa, sulla gestione del personale ed in tema di trasparenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 32 - Rinvio

32.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

FIRMATO: Enzo MUOIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)